



COMUNE DI RENATE

Provincia di Monza e della Brianza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. 2

in data 26/02/2018

**Oggetto: ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 -
CONFERMA**

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

L' anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 21:05
nella Residenza Municipale, previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Presenza	Assenza
1	RIGAMONTI MATTEO	X	
2	PARRAVICINI ALBERTO	X	
3	PELUCCHI LUIGI	X	
4	RIVA ANDREA	X	
5	VIGANO' CATERINA MARIA	X	
6	ZOIA CLAUDIO		X
7	ANNONI MICHELE	X	
8	MOLTENI MARIO		X
9	SIRONI DAVIDE	X	
10	MAGNI ROBERTO	X	
11	VIGANO' PAOLO GIUSEPPE	X	
12	ZOIA FRANCESCA		X
13	BRACCIALI ANDREA	X	

Partecipa alla seduta il **dott. Francesco Coscarelli** Segretario comunale.

Il sig. **Matteo Rigamonti** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 - CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.03.2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU), per l'addizionale Comunale IRPEF e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) applicate nell'anno 2016;

RILEVATO che il comma 26 dell'art. 1 della legge 208/2015 prevede che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

VISTO l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 che modifica ed integra la legge di Stabilità 2016 come segue: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione [...], al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità [...]. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) [...], e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco [...], nè per gli enti locali che deliberano il predissesto [...] o il dissesto [...]”*.

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

DATO ATTO:

– che con Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

– che con Decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 “testo unico degli enti locali”;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 8 e 2 astenuti (Magni e Viganò Paolo);

DELIBERA

DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), dell'Addizionale Comunale all'Irpef, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) applicate nell'anno 2017, come da prospetto informativo riepilogativo che si allega alla lett. A;

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, secondo i termini e le modalità di legge e di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente

ALL. A

INFORMATIVA GENERALE SULLE IMPOSTE IMU – TASI – ADD. IRPEF PER L'ANNO 2018

1) **IMU (imposta municipale unica)** applicabile alle fattispecie immobiliari diverse dell'abitazione principale e sue pertinenze ad eccezione delle abitazioni di lusso/pregio (cat. A1, A8, A9) che rimangono ancora soggette al pagamento dell'imposta. Le aliquote confermate per l'anno 2018 sono:

- per tutti i fabbricati e le aree edificabili 0,94%;
- per l'abitazione principale di lusso (cat. A1, A8, A9) nonché per le relative pertinenze 0,60% con detrazione € 200,00;
- per le abitazioni concesse in comodato a genitori/figli, fermo restando la richiesta del beneficio e il possesso dei requisiti di Legge, 0,94% sulla base imponibile ridotta al 50%;
- per i terreni agricoli 0,94%;

Si confermano anche per il 2018 le riduzioni/esenzioni in vigore previste per Legge.

2) **TASI (tributo per i servizi indivisibili)** abolita dall'anno 2016 sulle abitazioni principali, pertinenze ed assimilati per Legge è quindi applicabile solo per:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale assoggettati all'aliquota dello 0,1%;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), non locati, assoggettati all'aliquota dello 0,25%;

3) **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:**

Aliquota Unica 0,4 per mille

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Matteo Rigamonti

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Coscarelli

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi